



FIVI Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti
UNISG Università di Scienze Gastronomiche

Per un intervento di riduzione della burocrazia che grava sul vignaiolo

I vignaioli italiani rappresentano il nerbo della qualità vitivinicola di questo paese. È infatti peculiarità tutta italiana il binomio tra produzioni di piccola e media scala ed eccellenza qualitativa a livello mondiale.

Nell'ottica di una razionalizzazione del rapporto tra regolamentazione e produzione, la FIVI con l'ausilio dell'UNISG ha elaborato tre linee di proposta per restituire competitività al settore, riducendo l'impatto della burocrazia sul monte orario del vignaiolo ed eliminando gli elementi normativi o le prassi amministrative che sul campo non hanno dimostrato la propria utilità.

Fermi restando gli obiettivi condivisi della tutela del consumatore e della salute, appare possibile eliminare molti aspetti percepiti come vessatori dell'attuale rapporto tra istituzioni e vignaioli, senza pregiudicare il raggiungimento degli scopi legittimi di entrambi.

Tre interventi forti e possibili

1. *Disboscamento normativo e amministrativo*

Il quadro normativo che regola il mondo della produzione vitivinicola è straordinariamente complesso eppure, al tempo stesso, semplifica in modo inaccettabile (perché illogico) il quadro dei suoi destinatari.

Per questo la FIVI sostiene la necessità, da un lato di distinguere i vignaioli dai gruppi agroindustriali che operano nel mondo del vino, riconoscendo il ruolo storico di promozione e valorizzazione del vino italiano svolto dai primi. Dall'altro, appare imprescindibile una radicale riduzione delle norme e delle prassi burocratiche, ad un livello di conoscibilità da parte dell'utente e di effettiva utilità.

Modelli elaborati a livello centrale, definizione a livello nazionale degli standard igienici minimi e contenimento massimo delle variazioni normative e amministrative, consentono di massimizzare l'efficacia delle norme e lo spontaneo adeguamento dei cittadini ad esse soggetti.

Per questo appaiono degni di valutazione i seguenti temi:

- elaborazione di un Testo Unico: una soluzione ambiziosa, ma praticabile e pienamente in linea con i principi delle misure SalvaItalia e SemplificaItalia, dal momento che non presenta necessità di misure di finanziamento. La riunione di apparati come la L. 82/2006 e il D.Lgs. 61/2011 possono portare anche l'Italia ad un Code du Vin, agile e facilmente consultabile;
- radicale intervento su Circolari, Direttive e altri atti amministrativi endoprocedimentali da parte di Ministeri ed Enti preposti ai vari controlli. Una deliberazione *ad hoc* del Consiglio dei Ministri ovvero congiunta dei Ministri della Sanità, del Welfare e dell'Agricoltura dovrebbe introdurre il principio della semplificazione e razionalizzazione degli atti amministrativi che regolano le attività degli enti e del personale preposti al controllo. Il Ministro dell'Agricoltura può disporre presso la propria struttura che una dirigenza assuma l'incarico di raccolta di tutte le direttive e circolari emanate a livello centrale e dirette a ICQ, Nas, Asl, CCIAA, Consorzi di tutela e simili.
L'incaricato, con l'ausilio del personale dei ministeri competenti per materia e delle rappresentanze agricole, dovrebbe procedere alla armonizzazione del materiale raccolto, riproponendo il testo finale, depurato delle duplicazioni e razionalizzato nei tempi, all'approvazione e alla diramazione da parte delle dirigenze competenti presso i diversi ministeri. Occuparsi solo della semplificazione normativa, senza curare quella amministrativa significherebbe chiudere gli occhi dinanzi al fatto che sebbene le Circolari e Direttive amministrative non abbiano un'efficacia diretta, tuttavia rappresentano il vademecum del personale che si interfaccia con le aziende, come e più delle stesse norme di diritto positivo, pertanto, la loro razionalizzazione anche se non risolve i problemi alla radice contribuisce efficacemente ad eliminare lungaggini, arbitrio e soprattutto differenze di trattamento a seconda dell'ente che si presenta in cantina;
- concentrazione in un unico organo le funzioni di controllo, eliminando le duplicazioni oggi esistenti, razionalizzando il personale, diminuendo drasticamente il numero di visite in cantina a vantaggio di ispezioni a largo spettro, da parte di équipes dotate di competenze

multidisciplinari adeguate. La concentrazione in un unico organo di competenze oggi diffuse consentirebbe di ridurre l'arbitrarietà dei singoli e al contempo di formare una giurisprudenza

- introduzione del principio di "correttezza e collaborazione" nei protocolli amministrativi. Il funzionario, in forza del principio si preoccupa di favorire il funzionamento dell'azienda viticola, non di cercare bloccarlo. Per questo i controlli polizieschi e formali appaiono inutili, rispetto a ispezioni regolari, corredate di prescrizioni cui ottemperare in tempi certi e verificati, almeno per tutte le mancanze che non implicano rischi per la salute e l'ambiente. Il funzionario presume la buona fede del vignaiolo e di conseguenza si supera l'atteggiamento che esaspera la responsabilità oggettiva che deriva dall'attuale impianto normativo sanzionatorio, di carattere amministrativo.

Analogamente, il funzionario non richiede nessuna informazione che possa ricavare da database pubblici o altre fonti informative, per comporre le quali il vignaiolo è già stato disturbato.

2. Proporzionalità nei controlli e nelle sanzioni

Controlli uguali per aziende che, se appartenessero al comparto manifatturiero, sarebbero rispettivamente artigianali e industriali, significa peso dei controlli in termini di costi non commisurati al valore creato e al rischio generato.

Significa inadeguatezza, illogicità e quindi irrazionalità perché rende manifesta una gestione del rischio non ottimale e senz'altro non in linea con i libri bianchi sulla sicurezza alimentare della Commissione UE.

I problemi di sofisticazioni, frodi alimentari e violazioni degli obblighi di tracciatura del prodotto, e dei suoi sottoprodotti, si ricollegano in larghissima misura ai prodotti mosto e vino. Pertanto, il vignaiolo, che produce e trasforma in primo luogo la propria uva, merita una considerazione diversa da chi acquista e rivende mosto e/o vino.

Pertanto occorre, oggi più che mai, intervenire con azioni riconducibili ai seguenti campi:

- previsione di due scaglioni, per introdurre esenzioni da adempimenti in misura decrescente per produttori, rispettivamente al di sotto e al di sopra dei 4000 hl.
- eliminazione della sanzione del sequestro per tutte le violazioni di norme che non comportino un danno immediato e/o irreparabile all'ambiente o alla salute dei consumatori o ad entrambi. Il sequestro per difformità dell'etichetta rispetto a contenuti obbligatori che non risultano univocamente chiari (nelle diverse regioni) e che non risultano esemplificati in un modello nazionale, appare come emblematicamente sproporzionata;
- introduzione di un calendario dei controlli, per le ispezioni che mirano a verificare condizioni strutturali e che preveda un'incidenza a scalare di queste ultime: un numero di ispezioni maggiori per coloro che hanno fatto registrare violazioni negli anni e via via più diradati per chi è risultato indenne da mancanze o hanno ottemperato alle prescrizioni di adeguamento nei tempi indicati;
- previsione di condizioni di cantina che non devono essere parificate a quelle di un macello o un qualsiasi laboratorio alimentare, per la peculiare natura del vino e anche per le caratteristiche qualitative che possono dipendere da condizioni ambientali non asettiche;

- istituzione di un registro nazionale dei controlli, per avere un'anagrafe aggiornata degli stessi e potere verificare (rimediando eventualmente) l'eventuale reiterazione e i diversi livelli di pressione sui produttori esercitati nei diversi contesti, consentendo i necessari riequilibri;
- inasprimento delle sanzioni per gli operatori dei controlli che non emettano dettagliati verbali, corredati delle indicazioni vincolanti per gli adeguamenti ai produttori.

3. Proposte organizzative e puntuali

Ogni istanza di cambiamento nella regolamentazione e nei controlli sulla produzione vitivinicola sarebbe poco più che una lamentela inconcludente, senza una declinazione pratica ed un attento aggancio alla realtà giuridica in essere delle richiesta di miglioramento.

Per questo, sulla scorta delle istanze emerse in seno alla FIVI, il gruppo di ricerca dell'Università di Scienze Gastronomiche sulla Semplificazione e Sburocratizzazione ha compilato un elenco di proposte puntuali, corredate di una sintesi del loro fondamento giuridico.

Il risultato del lavoro è suddiviso in tre aree di intervento: *vigna, cantina, imbottigliamento*.

vigna

1. Proposta: liberalizzazione delle varietà interspecifiche per la produzione del vino da tavola.

Disciplina concernente varietà interspecifiche.

Quadro attuale: la legislazione dell'Unione Europea permette di produrre vini a denominazione d'origine solo da varietà di *Vitis vinifera*. Riconosce però a ogni stato membro la libertà di autorizzare o meno – a scopi di produzione o sperimentali – l'impianto di varietà interspecifiche. L'apertura al tema varietà resistenti o interspecifiche varia molto in Europa. Tra i Paesi di più ampie vedute vi sono Austria e Germania. In Austria lo stato autorizza la coltivazione di circa 20 varietà di viti resistenti, da cui si possono produrre succhi, uve e vini da tavola. È permessa anche la coltivazione di varietà non autorizzate, per scopi sperimentali. Molto più pragmaticamente, in Germania ci si basa essenzialmente sui caratteri ampelografici. Se, ampelograficamente parlando, la varietà in questione non si differenzia da una *Vitis vinifera*, allora come tale viene classificata, indipendentemente da quale ibridazione l'abbia originata o quanta malvidina produca. Un esempio è la varietà Regent che, pur essendo una varietà interspecifica, non si distingue ampelograficamente da *Vitis vinifera* e come tale viene classificata. Tra i paesi non vincolati alla legislazione europea, merita di essere menzionata l'esperienza della Svizzera. La Svizzera permette di produrre vini di qualità da entrambi i tipi di uve – resistenti e classiche – ponendo l'obbligo di dichiarare però sull'etichetta la varietà di derivazione e definendo parametri diversi per vini a seconda della loro origine. In questo modo si riconosce ai vini da varietà resistenti la giusta qualità senza togliere nulla ai vini da uve tradizionali. Questo atteggiamento rispecchia anche il vero senso della coltivazione di varietà resistenti, che non si configurano come concorrenti delle varietà tradizionali, ma semplicemente come un'alternativa a queste ultime.

In data 30.12.2003, la Commissione UE ha presentato al Parlamento i risultati di una ricerca volta a valutare il possibile impatto sul mercato vitivinicolo in caso di autorizzazione all'impiego di varietà interspecifiche per la produzione di v.q.p.r.d.. Secondo il gruppo di esperti, di diversa formazione

provenienti da tre paesi (Francia, Germania e Ungheria), “la grande maggioranza delle varietà interspecifiche non è adatta alla produzione di v.q.p.r.d. Per il momento, è chiaro che soltanto poche varietà potrebbero ottenere un'autorizzazione in tal senso. Inoltre, anche in caso di autorizzazione, è probabile che in futuro la maggior parte delle attuali varietà interspecifiche non venga utilizzata per la produzione di v.q.p.r.d. Infine, le varietà interspecifiche potrebbero essere estremamente utili per produrre vini da agricoltura biologica”(Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull'impiego di varietà interspecifiche di vite adatte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate).

2. Proposta: adozione di una disciplina positiva della materia voucher lavoro.

Disciplina voucher vendemmia.

Quadro attuale: la Manovra d'estate 2008 (D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) ha disciplinato la regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando nell'Inps il ruolo di concessionario del servizio. L'applicazione della disciplina, avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008 svolte da parte di studenti e pensionati, è stata estesa dalla circolare Inps n. 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole di carattere stagionale, sempre effettuate da studenti e pensionati, nonché alle attività agricole - anche non stagionali - svolte a favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari non superiore a € 7.000,00. Con provvedimenti successivi, è stato progressivamente ampliato l'ambito di applicazione di questa nuova disciplina. I 'buoni lavoro' sono stati prorogati dal Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2012.

3. Proposta: possibilità di conservazione e moltiplicazione varietà rare non autorizzate, al fine di tutelare i vitigni autoctoni presenti sul territorio italiano, che rappresentano un patrimonio ampelografico unico al mondo.

Disciplina conservazione e moltiplicazione varietà rare.

Quadro attuale: la regolamentazione attuale, che stabilisce come ottenere un clone e come procedere per la sua registrazione a livello ministeriale, prevede tempi particolarmente lunghi (8-12 anni per la registrazione), dovuti ai controlli richiesti per la sanità dei ceppi (soprattutto assenza di virus) ed alle molte verifiche viticole enologiche per individuare le peculiarità produttive del clone. Tutto ciò di fatto porta alla riduzione della biodiversità nei vigneti italiani ed europei. Per contrastare detta erosione genetica si dovrebbe agire soprattutto sulle norme comunitarie, nazionali e regionali in vigore che di fatto determinano l'evoluzione degli impianti. Due sono le possibili strade per rendere più vasti e coordinati a livello interregionale i programmi di selezione svolti e quindi maggiori le individualità genetiche conosciute e diffuse nel territorio: definire le procedure di selezione clonale in progetti ampi ed interregionali con regole meno severe e secondo criteri di bassa pressione selettiva, riducendo il processo di alcuni anni e aumentando di circa 10 volte la numerosità dei cloni prodotti; prevedere, al fianco della propagazione clonale regolata per la produzione di barbatelle certificate per sanità e clone (attuale etichetta azzurra), un'apposita procedura regolata per legge per la produzione di materiale di propagazione “standard certificato sano”, frutto di una generica selezione massale ma comunque certificato per la sanità (assenza delle principali malattie virali e da fitoplasmi della vite).

cantina

1. Proposta: agevolare la tenuta dei registri per il produttore che non acquista uva, posticipando il termine ultimo per la compilazione del registro di vinificazione al momento della dichiarazione di produzione per tutte le DO.

Disciplina concernente la compilazione del registro di vinificazione.

Quadro attuale: la tenuta dei registri di cantina è disciplinata dal Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive normative di attuazione.

2. Proposta: eliminare l'obbligo di dichiarazione preventiva, incentivando il procedimento di smaltimento agronomico delle vinacce. Questa soluzione consentirebbe, inoltre, di riequilibrare il mercato delle vinacce.

Disciplina smaltimento vinacce.

Quadro attuale: lo spandimento diretto sui vigneti di vinacce/fecce deve essere regolarmente comunicato all'Istituto Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF) tramite fax oppure tramite mail, compilando apposito modulo. Il modulo deve essere inviato almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di spandimento. Tale comunicazione deve essere conservata per almeno 5 anni.

3. Proposta: abrogazione dell'articolo 15 della l. 82/2006, in quanto il controllo in merito al quantitativo prodotto è già possibile attraverso le indicazioni contenute nei registri di vinificazione.

Disciplina della planimetria delle cantine.

Quadro attuale: l'art. 15 della l. no. 82 del 2006, prevede quanto segue:

1. I titolari di stabilimenti enologici, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali al competente ufficio tecnico di finanza (UTF), hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione di tutti i recipienti fissi di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante il numero che contraddistingue ogni recipiente e la relativa capacità totale. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ricevente.
2. Gli UTF pongono a disposizione degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati.
3. Qualsiasi successiva variazione riguardante i recipienti di cui al comma 1 o l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano

intervenute sostanziali variazioni nell'assetto dello stabilimento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza.

4. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili.

4. *Proposta:* eliminare l'obbligo di tenuta del registro di commercializzazione, in quanto duplicato del registro di vinificazione ed imbottigliamento.

Disciplina registro di commercializzazione.

Quadro attuale: la tenuta dei registri di cantina è disciplinata dal Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive normative di attuazione.

5. *Proposta:* ridurre a 24 ore il termine per inoltrare la dichiarazione di concentrazione a freddo.

Disciplina della dichiarazione di concentrazione a freddo.

Quadro attuale: il produttore deve inviare all'Ufficio ICQRF competente per sede di stabilimento dove l'operazione sarà eseguita, almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni, la dichiarazione di arricchimento, specificando: generalità ed indirizzo richiedente, codice fiscale, luogo in cui sarà eseguita l'operazione, data ed ora di inizio spedizione, designazione del prodotto sottoposto ad operazione, procedimento utilizzato (specificare il prodotto usato per l'arricchimento), numero progressivo operazione di arricchimento da annotare su registro subito dopo la fine dell'operazione stessa, quantità di prodotto vinico sottoposto ad arricchimento, intenzione o meno di chiedere aiuto, data di redazione. In caso di operazione di arricchimento su mosti di uve destinati a diventare vini DOP o IGP con metodo di concentrazione parziale, compresa osmosi inversa, occorre inviare la dichiarazione preventiva valida per tutte le operazioni eseguite nella settimana, ed annotare su registri separati le operazioni di arricchimento effettuate con tale metodo.

Se il produttore esegue solo operazioni di arricchimento con aggiunta di mosto concentrato (rettificato o meno) senza chiedere aiuto, previo invio di dichiarazione preventiva valida per tutte le operazioni di arricchimento attuate entro 60 giorni, purché arricchisca solo uve di propria produzione in quantità inferiore a 50 t. e tiene un registro, in cui annotare operazioni di arricchimento, è possibile una dichiarazione semplificata inviata entro 2 giorni precedenti a prima operazione di arricchimento. È obbligatoria, al momento di introduzione nello stabilimento di trasformazione, l'iscrizione in entrata delle uve destinate a essere trasformate, in tutto od in parte, mosti di uve.

Le dichiarazioni, numerate progressivamente, devono essere inviate mediante telegramma, fax, raccomandata, posta elettronica.

Se l'operazione non può avvenire nei termini per cause di forza maggiore, deve inviarsi, "entro il giorno previsto per le operazioni di arricchimento", una dichiarazione sostitutiva di notorietà concernente fatti, stati e qualità che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore, atte ad impedire svolgimento o completamento operazioni di arricchimento".

6. Proposta: eliminare dal comma 1 dell'art. 26 della l. 82/2006: “delle pareti, dei pavimenti”.

Disciplina dei prodotti utilizzabili per la pulitura delle cantine.

Quadro attuale: l'art. 26 della l. no. 82 del 2006, prevede quanto segue:

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sostanze e prodotti possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina .
2. I prodotti, preparati con le sostanze o prodotti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usare esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore a un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione più evidente.
3. È vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e prodotti per l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti ai sensi del decreto di cui al comma 1.

7. Proposta: considerando che il periodo vendemmiale è comunque già ampiamente derogato in base alle tipologie di vino, abrogare il comma 1 dell'articolo 9 della l. 82 del 2006.

Disciplina date di inizio e fine vendemmia e fermentazione.

Quadro attuale: l'art. 9 della l. no. 82 del 2006, prevede quanto segue:

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato.
2. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'allegato V, sezione C, punto 1, e sezione E, punto 6, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD), nonché l'acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C1b) alle condizioni previste per le zone viticole C2 e C3b) di cui all'allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni.
3. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1.

8. Proposta: innalzare il limite a 40 hl dei recipienti di cui è obbligatoria la taratura.

Disciplina della taratura dei recipienti per i vignaioli.

Quadro attuale: per il vino e le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra sono previste le tabelle di taratura solo per i serbatoi di capacità superiore a 10 hl. Per quelli inferiori ai 10 hl, inclusi i contenitori mobili, deve essere soltanto denunciata la capacità nominale.

imbottigliamento

1. Proposta: adozione di un modello valido a livello nazionale di etichetta.

Disciplina etichettatura.

Quadro attuale: la materia è disciplinata dal decreto legislativo del 23 giugno 2003 n.181 (in Gazz. Uff., 21 luglio, n. 167). - Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Eliminerebbe le attuali difformità interpretative (frutto di un malinteso federalismo) l'avere dei modelli di riferimento per la composizione di etichette, uno per ogni tipologia di vino: fermi, spumanti, dolci, etc.

2. Proposta: eliminare dall'art. 4 lett. a) del DM. 7 luglio 1993 l'obbligo di usare tappi di sughero a raso per vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione "vigna" o con la menzione "riserva"; libertà di scelta ai singoli produttori o, in subordine, devoluzione ai singoli consorzi di tutela della decisione in materia.

Disciplina concernente chiusure dei vini a denominazione di origine.

Quadro attuale: l'art. 4 del d.m. del 7 luglio 1993, no. 621700, dispone quanto segue:

1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure più restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:

a) vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione "vigna" o con la menzione "riserva": utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacità non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;

b) vini a denominazione di origine controllata non contemplati alla lettera a): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

Si propone l'eliminazione del divieto tassativo di ricorso a tappi diversi dal sughero raso per vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione "vigna" o con la menzione "riserva", introducendo la libertà di scelta piena, tra le chiusure autorizzate a norma di legge, in capo al produttore/imbottigliatore ovvero, in subordine, la devoluzione della scelta in materia al consorzio di tutela competente sulla DOC o DOCG.

La previsione di un obbligo nazionale di utilizzo del sughero per tutti i vini, senza riguardo per le caratteristiche singolari di ciascuno (e delle diverse attitudini all'invecchiamento, *e.g.*), appare carente di ragionevolezza.

3. *Proposta*: aggiungere, al comma 4 dell'art. 6 del DM. 11 novembre 2011 "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP", la lettera "c) esercizio documentato, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di vignaiolo".

Disciplina degustatori vini DO.

Quadro attuale: ex art. 6 del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 novembre 2011 (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 295). - Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento,

1. Presso le Regioni interessate alla produzione di vini DOCG e DOC sono istituiti l'"Elenco dei tecnici degustatori" e l'"Elenco degli esperti degustatori". Gli iscritti a tali elenchi possono esercitare la propria attività per tutti i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della relativa Regione o, in caso di DO interregionali, delle relative Regioni.

2. Le Regioni possono delegare la funzione di cui al comma 1 alle competenti Camere di commercio.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti agli Elenchi dei "tecnici degustatori" e degli "esperti degustatori" tenuti dalle competenti Camere di Commercio, ai sensi del DM 25 luglio 2003, sono trasferiti d'ufficio negli elenchi di cui al comma 1.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

diploma di perito agrario specializzato in viticoltura ed enologia od enotecnico;

diploma di enologo;

diploma di laurea in scienze agrarie con specializzazione nel settore enologico;

diploma di laurea in scienze delle preparazioni alimentari con specializzazione nel settore enologico;

titoli equipollenti conseguiti all'estero;

b) esercizio documentato, nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dell'attività di degustatore, in forma continuativa, per i vini DOCG o DOC, con l'indicazione della/e denominazione/i per le quali è stata maturata la comprovata esperienza professionale.

5. Nella domanda i richiedenti dichiarano:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza;

b) i titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto o della università presso cui gli stessi sono stati conseguiti.

6. La rispondenza al requisito di cui al comma 4, lettera b), è dimostrata allegando alla domanda idonea documentazione dalla quale risulti l'effettivo svolgimento dell'attività per il periodo minimo prescritto.

7. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori sono richiesti i seguenti requisiti:

a) partecipazione a corsi organizzati da associazioni nazionali ufficialmente riconosciute operanti nel settore della degustazione dei vini e superamento di esami sostenuti a conclusione dei corsi stessi;

b) esercizio della attività di degustazione per almeno un biennio antecedentemente alla data di presentazione della domanda per la/e denominazione/i interessata/e.

8. Per l'iscrizione nell'elenco degli esperti degustatori, si osservano per analogia le disposizioni procedurali di cui ai commi 5 e 6, fatto salvo che la documentazione da allegare alla domanda deve essere riferita ai requisiti di cui al comma 7.

4. Proposta: previsione di un tetto massimo di 240 bottiglie per spedizione di vino a privati.

Disciplina del sistema delle accise.

Quadro attuale: in vigore dell'aliquota zero, il prodotto si ritiene già assoggettato ad accisa se ceduto dallo stabilimento di produzione a un commerciante in genere, e circola sul territorio nazionale osservando le disposizioni della tutela agricola, in particolare, a seconda del volume nominale dei recipienti. I prodotti immessi in consumo, acquistati da privati per proprio uso e da essi trasportati, pagano l'accisa nello Stato in cui vengono acquistati e devono essere compresi nei seguenti limiti:

- bevande spiritose, 10 litri
- prodotti alcolici intermedi, 20 litri
- vino, 90 litri, di cui 60 litri al max di vinospumante
- birra, 110 litri

Oltre tali limiti i prodotti si intendono acquistati per scopi commerciali e quindi si applicano le disposizioni dell'art 10 del TUA.

La vendita attraverso INTERNET, non ha esenzioni o agevolazioni dal regime delle accise. Pertanto la spedizione di prodotti oggetto di transazioni commerciali destinate a Paesi comunitari non può che seguire le regole dettate dal T.U.A.

L'art.11, prevede che il bene soggetto ad accisa, acquistato da soggetto privato venga tassato con l'aliquota nazionale, solo se l'acquirente trasporta direttamente il bene.

Prevedendo invece la possibilità che il trasporto sia a cura dell'acquirente, ma non da lui effettuato direttamente, permanendo le attuali enormi differenze di aliquote nei vari Stati membri e applicando l'aliquota del Paese speditore, si potrebbe creare una concreta distorsione del mercato, con applicazione dell'aliquota più vantaggiosa.

In data 23.11.2006, con sentenza relativa alla causa C-5/05, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, si è pronunciata negativamente, sugli acquisti effettuati da privati in uno Stato diverso da quello di residenza, pur entro i limiti stabiliti dall'art.8 della direttiva CE 92/12, che hanno affidato la spedizione ad una impresa di trasporti stabilita nel Paese di destinazione. Nel caso, si è dovuto procedere alla riscossione dell'accisa in base all'aliquota vigente nel Paese di residenza del privato acquirente.

5. Proposta: periodicità annuale per i vignaioli che producono meno di 1000 hl per la presentazione del modello INTRASTAT.

Disciplina modello intrastat.

Quadro attuale: i modelli INTRASTAT devono essere presentati con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000,00 euro.

Versione licenziata in Pollenzo, il 6 maggio 2012